

N. 10-1/2022 RG

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Michelucci

nel procedimento iscritto al n. 10-1/2022 r.g. P.U. per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 ss. CCII promosso da

letti gli atti
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 16.12.2022, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII e, in subordine, di liquidazione controllata.

Invero, quanto alla domanda di liquidazione controllata, deve immediatamente osservarsi che l'art. 270 CCII prevede che sia il Tribunale, in composizione collegiale, a pronunciarsi e che la domanda debba essere esaminata *"in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV"* (tra cui il concordato minore). Ne consegue che non risulta possibile l'esame della domanda di liquidazione controllata come domanda subordinata a quella di concordato minore ma deve disporsi l'iscrizione di autonomo fascicolo (nel quale sarà inserita il ricorso e i relativi allegati) perché il Tribunale possa procedere all'esame alla definizione del presente.

Ciò posto, in merito alla domanda di concordato minore, deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 76 CCII, *"la domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2"*; nella specie, viceversa la domanda è stata presentata direttamente dal debitore mediante il proprio difensore munito di procura.

Dunque, la domanda è stata presentata da un soggetto privo di legittimazione, circostanza dalla quale deve farsi discendere l'inammissibilità del ricorso. La *ratio* della norma, d'altronde, sembra essere quella di richiedere un preventivo vaglio sulla proposta da parte di un Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente: nella specie, il professionista incaricato quale OCC ha espresso parere favorevole unicamente alla liquidazione controllata esprimendosi negativamente, in rapporto alla richiesta di concordato minore, quanto alla maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sicché non può che concludersi che difetta la domanda presentata tramite OCC richiesta dalla norma.

Neppure può ritenersi sanato il vizio tramite l'allegazione della relazione particolareggiata dell'OCC (che si ripete nella specie si è comunque espresso negativamente rispetto alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria) perché si perverrebbe in ultimo a un'interpretatio abrogans dell'art. 76 comma I, laddove la relazione particolareggiata dell'OCC è prevista e disciplinata dal comma II del medesimo articolo; pertanto, tra più interpretazioni deve privilegiarsi quella idonea a dare una qualche portata applicativa alla norma rispetto a quella che si risolve in un'interpretatio abrogans, essendo quest'ultima preclusa dal principio di conservazione degli atti normativi.

L'art. 76, comma I, CC.II., d'altronde, si premura di prevedere una modalità alternativa di deposito della domanda - tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all'art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale - nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal debitore o dal suo legale (per una analoga interpretazione in tema di domanda del consumatore ex art. 68 CCII vd. Tribunale L'Aquila 4.8.2022; Tribunale Cosenza 31.10.2022).

In definitiva va dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato minore proposta da

Visti gli artt. 74 ss CCII

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato minore proposta da

Manda alla Cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo in relazione alla domanda di liquidazione controllata, in cui saranno inseriti copia del ricorso e copia di tutti gli allegati.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Verbania, 24/03/2023

Il Giudice
Claudio Michelucci